



Environmental & Technical Consulting Studio Associato
10043 Orbassano (TO) – via Prima Strada n° 2
tel. 011 197 88 150 – email: segreteria@studioetc.it

Dott. Geol. Lorenzo Bellini
Dott. Arch/P.i. Maurizio Dal Pio
Dott. Ing. Alberto Micchi



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI VOLPIANO

***Impianto di stoccaggio e trattamento di gas refrigeranti e
gestione delle relative apparecchiature dismesse***

**Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ex art.19
D.Lgs 152/2006 e smi e art. 3 LR 13/2023**

**Nota integrativa alla Relazione Tecnica
(VERSIONE PUBBLICABILE SU WEB)**

Committente:



Tazzetti Spa

Sede Legale: Corso Europa 600/A, Volpiano (TO)

Sede Operativa: Via Leini 401, Volpiano (TO)

Rev.	Data Rev.	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
1.0	17/01/24	Prima emissione	F.P.	A. Micchi	A. Micchi



Documento di proprietà della ETC Studio Associato. Vietata la riproduzione,
anche parziale, senza il consenso degli autori

Le informazioni contenute nella presente relazione riguardano integrazioni alla Relazione Tecnica inviata in allegato all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per un impianto di stoccaggio e trattamento di gas refrigeranti e gestione delle relative apparecchiature dismesse, che la scrivente ditta prevede di installare in Via Leinì 401, a Volpiano (TO).

Per maggiore chiarezza, le indicazioni inerenti alle integrazioni sono state evidenziate in grigio, in modo da distinguerle dalle informazioni di cui si chiede l'inserimento.

- Al paragrafo “1.5 Inquadramento rispetto agli strumenti urbanistici locali”, oltre alle informazioni già presenti, aggiungere il seguente testo:

Tenendo presente la destinazione di cui sopra, al fine di poter svolgere attività di gestione rifiuti è intenzione del proponente avviare una variante di destinazione urbanistica per la destinazione in oggetto, con la quale sarà richiesto l'inserimento del seguente comma nell'articolo 34, ossia l'articolo che regola tale destinazione:

“4. Nell'area TD4 Via Leinì, contrassegnata negli elaborati di piano con il codice 26/C3, è altresì consentito l'esercizio di attività di gestione rifiuti, fermo restando quanto specificato nel precedente comma 1.3”

Tale modifica, dunque, interesserà solo l'area nella quale si intende avviare l'attività di gestione rifiuti di cui alla presente relazione, lasciando invariate le aree aventi una destinazione analoga.

- Il paragrafo “1.12 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS)” ed i rispettivi sottoparagrafi, ossia quelli da 1.12.1 a 1.12.16, vengono ANNULLATI E SOSTITUITI dalle informazioni contenute nel seguente paragrafo sostitutivo 1.12 e dal successivo sottoparagrafo 1.12.1:

1.12 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI)

Il piano di cui al presente paragrafo è stato approvato dal Consiglio Regionale in data 9 maggio 2023. Quest’ultima iterazione del Piano si pone una rinnovata serie di obiettivi, tra i quali:

- Riduzione della produzione di rifiuti urbani a meno di 2 milioni di tonnellate;
- Riduzione della produzione pro-capite rifiuti a 90 kg/anno;
- Incremento della percentuale di raccolta differenziata all’82%;
- Prevenire il ricorso alla discarica;
- Miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.

Il nuovo Piano viene sviluppato a fronte di una definizione più precisa del concetto di economia circolare, specialmente a seguito dell’emanazione di alcune direttive pubblicate dopo l’ultimo aggiornamento del Piano stesso (la cui ultima versione risale al 2018). Tra gli elementi chiave di tali direttive rientrano:

- Definizioni più chiare dei concetti fondamentali in materia di rifiuti;
- Nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione dei rifiuti da conseguire a livello europeo entro il 2025, il 2030 o il 2035 (inerenti al riciclaggio dei rifiuti urbani, degli imballaggi, dei rifiuti da conferire in discarica...)
- Contenimento degli sprechi alimentari;
- Misure per promuovere il riutilizzo e la simbiosi industriale;
- Etc.

Tali direttive sono state recepite a livello nazionale con dei decreti legislativi.

Uno dei ruoli del Piano Regionale di Gestione rifiuti è quello di definire i criteri localizzativi degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, criteri definiti modulando l’effettivo impatto sul territorio naturale e antropizzato con l’evoluzione tecnologica che gli impianti hanno avuto negli ultimi anni, al fine di garantire un impatto sostenibile, tutelare le fasce di rispetto, prevedere idonei presidi di mitigazione e garantire l’accettazione da parte dei cittadini. Lo scopo di questi criteri è anche assicurare che gli impianti in oggetto rispettino i vincoli imposti dalla normativa e dai piani regionali, introducendo nuovi vincoli se necessario. I criteri analizzati nel presente paragrafo sono stati revisionati dall’ultima versione del Piano di Gestione Rifiuti del 2018, e possono essere di 3 tipologie:

- **Escludenti**, in caso di presenza di vincoli che non possono coesistere con l’impianto
- **Penalizzanti**, nel caso in cui i vincoli e gli elementi presenti nell’area adibita all’attività di gestione rifiuti comportino la necessità di un’attenzione particolare alla progettazione/realizzazione ed alle misure di mitigazione/compensazione
- **Preferenziali**, in presenza di elementi di idoneità alla realizzazione.

A seguito del confronto con i criteri corrispondenti alla tipologia di “Impianto a tecnologia complessa”, a cui si ascrive l’impianto in oggetto, si riassumono di seguito i criteri penalizzanti rilevati dall’analisi posta in essere del PRUBAI, fermo restando che non sono stati rilevati criteri escludenti:

- Aziende Rischio Incidente Rilevante. Come già specificato altrove, l’impianto verrà installato all’interno di un’area caratterizzata da attività soggetta a normativa Seveso; l’attività in questione risulta attualmente in regime di sospensione temporanea. Preso atto del fatto che le operazioni svolte nell’impianto a progetto non saranno soggette allo stesso regime normativo, si terrà conto di quanto detto nel presente paragrafo relativamente alla redazione del Piano di Emergenza Interno. Si sottolinea che le attività a progetto non comporteranno lo stoccaggio di sostanze o rifiuti pericolosi classificati *sensu Seveso*.
- Soggiacenza della falda. Parte del sito si presenta già pavimentato, le aree non ancora attrezzate verranno impermeabilizzate prima dell’avvio dell’attività. Le acque meteoriche di dilavamento ricadenti su tali superfici saranno intercettate dall’apposita rete di raccolta, sottoposte a trattamento e inviate in fognatura. Si rimanda al paragrafo 2.8 per le procedure che verranno intraprese in caso di sversamenti accidentali.
- Aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico. Verranno eseguiti gli approfondimenti previsti per la certificazione dell’idoneità delle aree.
- Aree a rischio sismico. In sede di micro-localizzazione è necessario comunque operare gli approfondimenti necessari arrivando a definire la situazione locale producendo i dati di base per il livello 1 di Micro-zonazione sismica individuati nella sezione 2.3.2 degli “Indirizzi e criteri per la Micro-zonazione Sismica” - D.G.R. n. 17-2172 del 13.06.2011

1.12.1 Destinazioni d'uso nei pressi del sito





Figura 1 - Inquadramento dell'area di 500 m nell'intorno del sito (dal PRGC del 2016)



Per le destinazioni d'uso nel territorio di Leini si rimanda alla Figura 7.

- Al paragrafo “3.7 Valutazione degli impatti”, sostituire la frase di fine paragrafo, riportata nel seguito per maggiore chiarezza:

“Alla luce di quanto emerso dal presente studio preliminare ambientale, si ritiene che le opere in progetto, se gestite secondo quanto stabilito in fase progettuale, possano essere ritenute compatibili con l’ambiente all’interno del quale andranno ad essere inserite; in particolare, i benefici ambientali apportati dalla disponibilità di un impianto di trattamento liquidi sul territorio rendono il bilancio ambientale complessivo favorevole.”

con la seguente frase:

“Alla luce di quanto emerso dal presente studio preliminare ambientale, si ritiene che le opere in progetto, se gestite secondo quanto stabilito in fase progettuale, possano essere ritenute compatibili con l’ambiente all’interno del quale andranno ad essere inserite.”